

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

**PIANO GENERALE
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**



ELABORATO <A>

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE:
NORME TECNICHE**

committente: DOGRE S.r.l.
progettista: Dott. Arch. GIUSEPPE AGOSTINI
GST GPP 52C18 H413F

INDICE

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Elaborati costitutivi del Piano degli impianti pubblicitari	pag. n. 3
Art. 2 - Attuazione del Piano	pag. n. 4
Art. 3 - Autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari	pag. n. 4
Art. 4 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	pag. n. 6
Art. 5 - Prescrizioni tecniche	pag. n. 7
Art. 6 - Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati	pag. n. 8
Art. 7 - Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati	pag. n. 8
Art. 8 - Ubicazione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo	pag. n. 9
Art. 9 - Piani e studi di arredo urbano	pag. n. 9
Art. 10 - Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata.....	pag. n. 9

TITOLO II - PUBBLICITA' ORDINARIA

CAPO 1° - PUBBLICITÀ PERMANENTE

Art. 11 - Mezzi pubblicitari durevoli	pag. n. 10
Art. 12 - Ambiti di intervento	pag. n. 10
Art. 13 - Insegna di esercizio	pag. n. 11
Art. 14 - Preinsegna	pag. n. 14
Art. 15 - Cartello pubblicitario	pag. n. 16
Art. 16 - transenna parapetonale	pag. n. 18
Art. 17 - Paline e pensiline fermata bus	pag. n. 19
Art. 18 - Altre forme di pubblicità permanente	pag. n. 20

CAPO 2° - PUBBLICITÀ TEMPORANEA

Art. 19 - Mezzi pubblicitari provvisori	pag. n. 20
Art. 20 - Striscione	pag. n. 21
Art. 21 - Stendardo	pag. n. 21
Art. 22 - Cartello temporaneo	pag. n. 21
Art. 23 - Teli e pannelli pittorici monofacciali	pag. n. 22
Art. 24 - Altre forme di pubblicità temporanea	pag. n. 22

TITOLO III - PIANO DELLE AFFISSIONI

Art. 25 - Campo di attuazione	pag. n. 23
Art. 26 - Prescrizioni ubicative	pag. n. 23
Art. 27 - Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo	pag. n. 24
Art. 28 - Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche	pag. n. 24
Art. 29 - Servizio affissionistico del Comune	pag. n. 25
Art. 30 - Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità, attribuzione delle superfici	pag. n. 25
Art. 31 - Effettuazione delle affissioni dirette	pag. n. 25

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 - Supporti provvisori	pag. n. 26
Art. 33 - Adeguamento alla normativa	pag. n. 26
Art. 34 - Definizione di pubblicità abusiva	pag. n. 27
Art. 35 - Accertamento delle violazioni	pag. n. 28
.....	
Art. 36 - Norma di rinvio	pag. n. 28

APPENDICE

Programma delle affissioni:

- tabelle degli impianti destinati alle pubbliche affissioni e alle affissioni dirette;
- tavole con l'ubicazione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni e alle affissioni dirette;
- tavole con l'ubicazione degli striscioni e dei cartelli istituzionali a messaggio variabile;
- Formati ammessi per gli impianti destinati alle pubbliche affissioni e alle affissioni dirette.
- Formati ammessi per i cartelli pubblicitari e per i cartelli istituzionali a messaggio variabile.

ALLEGATI

Elaborato : Quadro d'unione per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette;

Elaborato <C>: Localizzazione delle pubbliche affissioni e le affissioni dirette;

Elaborato <D>: Suddivisione del territorio in ambiti.

Elaborato <E>: Piano specifico delle preinsegne;

Elaborato <F>: Censimento degli impianti affissionistici; censimento delle preinsegne conto terzi;

Elaborato <G>: Rappresentazione quantitativa della distribuzione attuale delle preinsegne;

Elaborato <H>: Relazione illustrativa.

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Elaborati costitutivi del Piano generale degli impianti pubblicitari

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Trezzo sull'Adda è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi e per l'effetto degli artt. 3 e 36 del D.L.vo 507/93.

Il Piano si articola nel presente Elaborato <A> "Regolamento di attuazione", al quale è allegata l'Appendice relativa al Programma delle affissioni contenente:

1. le tabelle con l'elenco degli impianti per le pubbliche affissioni e per l'effettuazione delle affissioni dirette di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del Piano,
2. le tavole riportanti le posizioni degli impianti per le pubbliche affissioni e per l'effettuazione delle affissioni dirette di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del Piano,
3. la rappresentazione grafica e fotografica delle tipologie consentite per l'installazione degli impianti affissionistici pubblici e per l'effettuazione delle affissioni dirette,
4. le tavole riportanti le posizioni consentite per l'esposizione degli striscioni, e inoltre per l'installazione di impianti pubblicitari a messaggio variabile,
5. la documentazione fotografica relativa alle posizioni consentite per l'esposizione degli striscioni, e inoltre per l'installazione di impianti pubblicitari a messaggio variabile,
6. la rappresentazione grafica e fotografica delle tipologie consentite per l'installazione dei cartelli, e inoltre degli impianti pubblicitari a messaggio variabile.

Il Piano si articola inoltre nell' Elaborato : tavola planimetrica contenente il quadro d'unione delle tavole allegate al presente Regolamento, nell' Elaborato <C>: tavola planimetrica riportante la posizione degli impianti affissionistici e le posizioni consentite per l'esposizione degli striscioni, e inoltre per l'installazione di impianti pubblicitari a messaggio variabile, nell' Elaborato <D>: tavola planimetrica contenente la delimitazione degli ambiti di intervento, nell' Elaborato <E>: tavola planimetrica relativa al piano specifico delle preinsegne, nell' Elaborato <F>: censimento degli impianti affissionistici in atto al 30/04/2006 e delle preinsegne conto terzi in atto al 30/08/06, nell' Elaborato <G>:

rappresentazione quantitativa della distribuzione attuale delle preinsegne, nell' Elaborato <H>: relazione illustrativa.

ART. 2

Attuazione del Piano

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è parte integrante del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ed ha lo scopo di disciplinare la collocazione degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Trezzo sull'Adda.

Il Piano si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari che possono essere autorizzati, il programma delle affissioni, nonché attraverso la redazione dei Piani specifici previsti dal presente Regolamento di attuazione.

La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il presente Piano è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari come elencati agli artt. 11 e 19 del presente Regolamento di attuazione, nonché quella effettuata per mezzo delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette.

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, compresi i relativi piani specifici, può essere adeguato, integrato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 3

Autorizzazione per l'installazione degli impianti ex artt.11 e 19

Il presente articolo si applica per gli impianti pubblicitari ex artt.11 e 19 del presente Regolamento.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari entro i confini del territorio comunale è rilasciata dal Comune di Trezzo sull'Adda.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade statali, regionali o provinciali è rilasciata dal Comune di Trezzo sull'Adda previa analoga autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari visibili da strade statali, regionali o provinciali è rilasciata dal Comune di Trezzo sull'Adda previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

Nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art. 134 del DLgs.42/04 e lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni paesaggistici citati è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell'art. 82 della legge regionale 12/85.

Chiunque intenda procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale all'installazione dei mezzi pubblicitari deve chiedere apposita autorizzazione al Comune di Trezzo sull'Adda, il quale curerà l'istruttoria e rilascerà l'autorizzazione sentiti gli Uffici comunali interessati per quanto di competenza. Alla domanda dovrà essere allegata l'autorizzazione o il nulla osta tecnico di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Per l'installazione contemporanea di più mezzi pubblicitari può essere presentata una sola domanda.

Relativamente all'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.11, il soggetto interessato dovrà presentare l'apposita istanza. L'istanza dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indicazione della residenza o domicilio legale del richiedente, l'indicazione esatta del luogo dove si vuole installare l'impianto, la definizione del mezzo pubblicitario come specificato al successivo art.11 delle presenti norme, la dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle disposizioni riguardanti l'occupazione del suolo pubblico nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia.

Qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà privata, contestualmente alla presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità dell'area.

Qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, unitamente all'istanza per l'Autorizzazione il richiedente dovrà presentare apposita richiesta di concessione per l'occupazione del suolo pubblico. L'area comunale eventualmente concessa sarà assoggettata ad autonomo pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico se dovuta e agli eventuali canoni di concessione o locazione.

Alla domanda per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.11 dovranno essere allegati in triplice copia gli elaborati firmati da un tecnico abilitato dai quali risulti la posizione per la quale si chiede l'autorizzazione per l'installazione, la definizione

dell'opera che si vuole realizzare con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, del bozzetto relativo al messaggio pubblicitario da esporre, dei materiali e colori da impiegare e di ogni dettaglio strutturale. Gli elaborati dovranno dimostrare, sia graficamente che con l'ausilio di fotografie il corretto inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico circostante e il rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli; qualora l'impianto sia a messaggio variabile, dovranno essere presentati i bozzetti relativi a tutti i messaggi esposti. Alla domanda dovrà essere allegata una asseverazione a firma di un tecnico abilitato in cui si attesti:

- che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- la conformità dell'opera al Regolamento edilizio, al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle disposizioni riguardanti l'occupazione del suolo pubblico nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia.

E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici o il diritto di veduta dei vicini.

Qualora le strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.11 ha durata triennale dalla data di rilascio ed è rinnovabile secondo le modalità previste dal Codice della strada. Ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione fotografica e dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto, nonché da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza.

ART.4

Obblighi del titolare dell'impianto

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 11 e 19 è a totale carico del titolare a qualsiasi titolo dell'impianto, al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi. I danni a cose e/o

persone causati dai mezzi pubblicitari di cui agli artt. 11 e 19 sono a totale carico del titolare dell'impianto a qualsiasi titolo.

Su ogni mezzo pubblicitario permanente di cui all'art.11 dovrà essere saldamente fissata a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica in posizione facilmente accessibile sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, progressiva chilometrica o riferimenti toponomastici del punto di installazione, data di scadenza dell'autorizzazione. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

L'installazione degli impianti pubblicitari di cui agli artt.11 e 19 dovrà essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione degli stessi.

Gli impianti pubblicitari dovranno essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, in modo particolare il rosso, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale soprattutto in prossimità delle intersezioni.

In caso di riparazione o modifiche del marciapiede o del piano stradale che richieda la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari di cui agli artt.11 e 19 occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità l'immediata rimozione entro la data indicata nel provvedimento, e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'Ufficio comunale competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.

Il titolare dell'impianto è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 11 e 19 nel caso di decadenza o revoca del titolo autorizzativo, nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'ente proprietario della strada o di insussistenza delle condizioni di sicurezza. Nel caso di revoca del titolo autorizzativo la rimozione dovrà essere effettuata entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'ente proprietario della strada la rimozione dovrà essere effettuata entro i termini stabiliti nel provvedimento. Nel caso di insussistenza delle condizioni di sicurezza la rimozione dovrà essere effettuata entro ventiquattrore dalla comunicazione del provvedimento.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'Ufficio comunale competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.

ART.5

Prescrizioni tecniche

Ai sensi del 1° comma dell'articolo 23 del Codice della Strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

Ai fini del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, le prescrizioni di cui al presente articolo integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D.L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 6

Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati

Fuori dai centri abitati, fatto salvo quanto previsto nel presente Piano e negli allegati Piani specifici, la collocazione e installazione degli impianti pubblicitari di cui agli artt. 11 e 19 sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Nelle zone comprese negli ambiti di rilevanza naturalistica e paesistica del PTCP vigente gli impianti pubblicitari possono essere collocati unicamente sulle strade di rango provinciale nel rispetto della distanza da altri impianti pubblicitari di 100 mt.

ART. 7

Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati

All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed in virtù della deroga prevista all'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto stabilito da dette leggi per le insegne di esercizio a parete e quanto stabilito nei successivi

articoli per le preinsegne, le transenne parapetonali e le affissioni, è consentita l'installazione degli impianti pubblicitari di cui all'art.11 nel rispetto delle seguenti distanze:

- prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo, di prescrizione e di indicazionem.15
- dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo, di prescrizione e di indicazionem.15
- dagli altri Cartelli e Mezzi Pubblicitarim.100

E' comunque vietata la collocazione degli impianti pubblicitari di cui all'art.11 nei seguenti punti:

- in corrispondenza delle intersezioni stradali, con l'eccezione per le insegne di esercizio frontali a parete;
- sulle scarpate sovrastanti la carreggiata e pendenza superiore a 45°;
- sui ponti e sottoponti;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

Il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui agli artt. 11 e 19 dovrà inoltre essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) dovranno essere rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) dovranno essere collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti, ove consentito;
- c) non dovranno essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento;
- d) non dovranno costituire ostacolo e/o impedimento alla circolazione di persone diversamente abili;
- e) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

ART. 8

Ubicazione degli impianti pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, è vietato installare impianti pubblicitari in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

ART. 9

Piani e studi di arredo urbano

Gli impianti pubblicitari e gli impianti affissionistici, qualora siano inclusi in zone o edifici oggetto di Piani o studi coordinati di arredo urbano e/o del traffico, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, dovranno adeguarsi alle prescrizioni in essi contenute. Qualora ciò renda necessario la rimozione o lo spostamento dell'impianto, lo stesso dovrà essere ricollocato nelle posizioni immediatamente adiacenti previa verifica della rispondenza delle stesse alle norme del presente Capo.

ART. 10

Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata

L'installazione degli impianti Pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone invalide o con ridotta capacità motoria. Pertanto nella loro installazione dovrà essere sempre verificato che vi sia una larghezza minima di m.1,50 di marciapiede libero da qualsiasi occupazione.

All'interno dei centri abitati, in assenza di marciapiede il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui al successivo art.11 è autorizzato nel rispetto della distanza di m.2 dalla carreggiata.

TITOLO II - PUBBLICITA' ORDINARIA

Capo 1° - Pubblicità permanente

ART. 11

Mezzi Pubblicitari durevoli

La pubblicità esterna durevole e non affissionistica di cui si occupa il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari viene esercitata esclusivamente per mezzo di insegne di esercizio, preinsegne, cartelli pubblicitari, transenne parapetonali, pensiline e paline fermata bus.

E' consentito l'abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e degli edifici circostanti, previa

presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento.

ART. 12

Ambiti di intervento

Ai fini del presente Piano e allo scopo di calibrare i criteri di intervento in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana, il territorio comunale viene ripartito in quattro Ambiti come delimitati nella planimetria "Elaborato D" allegata al presente Piano, e così definiti:

L'AMBITO N. 1 comprende le aree aventi particolare rilevanza storica all'interno del centro urbano. In tale ambito le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono la massima cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 2 comprende le aree a prevalente destinazione residenziale poste all'interno del centro abitato e non comprese negli Ambiti 1 e 3. In tali aree l'esposizione dei mezzi pubblicitari dovrà essere adeguata alle esigenze residenziali, caratterizzate da una forte offerta di servizi e dalla contemporanea e necessaria tutela dell'ambiente circostante.

L'AMBITO N. 3 comprende le aree a prevalente destinazione produttiva e terziaria, poste all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi del Codice della strada, e non comprese negli ambiti precedenti. In tali aree l'esposizione dei mezzi pubblicitari risulta di minore impatto sulla struttura urbana.

L'AMBITO N. 4 comprende le aree poste al di fuori del centro abitato come delimitato ai sensi del Codice della strada; in tale Ambito l'installazione degli impianti pubblicitari sarà consentita unicamente nel rispetto del Codice della strada.

Nei casi in cui il limite dell'ambito sia costituito dall'asse stradale, la strada e le facciate dei fabbricati ad essa prospicienti su ambedue i lati seguono la norma più restrittiva.

ART. 13

Insegna di esercizio

L'insegna di esercizio è una scritta in caratteri alfanumerici, realizzata e supportata con materiali rigidi di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta. E' vietata l'installazione delle insegne che per tipologia e caratteristiche siano assimilabili alle paline fermata bus. E' vietata inoltre l'installazione di insegne costituite da materiali privi di rigidità e di superficie di appoggio.

Le insegne di esercizio si distinguono in insegne a parete e insegne a giorno.

Le insegne a parete sono ancorate alla facciata di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono e possono essere frontali o a bandiera. Le insegne frontali sono fissate parallelamente alla facciata di pertinenza dell'attività. Le insegne a bandiera sono fissate perpendicolarmente alla facciata di pertinenza dell'attività.

Le insegne a giorno sono quelle non incluse nella precedente definizione. Sono installate nelle pertinenze accessorie all'attività a cui si riferiscono e possono essere collocate su pali o sulla sommità di cancelli, pensiline, coperture.

Le prescrizioni relative alle insegne sono definite in funzione degli Ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente circostante:

AMBITO N.1 - Sono consentite solo le insegne a parete frontali, collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine e lunghezza massima pari alla larghezza della vetrina stessa. Le insegne frontali non possono sporgere più di 10 cm. dalla parete. L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile. Non è consentita l'installazione di insegne sulla facciata esterna delle aree porticate.

AMBITO N.2 - Sono consentite le insegne a parete, frontali o a bandiera, e le insegne su palo se installate nell'area non pubblica di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono. Le insegne frontali possono essere collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine, hanno lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell'attività su cui affacciano vetrine e non possono sporgere più di 10 cm. dalla parete. Le insegne a bandiera possono essere collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine; è consentita l'installazione di una sola insegna a bandiera per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività; le insegne a bandiera possono sporgere dalla parete per una lunghezza non superiore ai due terzi del marciapiede e comunque non superiore ai 90 cm., e non possono sporgere oltre la proiezione dell'eventuale oggetto superiore ai 50 cm. del solaio soprastante, hanno un'altezza massima di 70 cm., e sono poste ad un'altezza minima di m.2,50 dal marciapiede (in assenza di marciapiede non è consentita l'installazione di insegne a bandiera) calcolata a partire dal punto più basso dell'insegna stessa; non è consentita l'installazione delle insegne a bandiere sullo spigolo d'angolo della facciata di pertinenza dell'attività. Non è consentita l'installazione di insegne ancorate sulla facciata esterna delle aree porticate. Le insegne a giorno possono essere unicamente su palo e collocate nell'area non pubblica di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.7; saranno poste ad un'altezza minima di 3 metri da terra, a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee

all'attività, e non potranno aggettare sulla proprietà pubblica. La superficie massima consentita per le insegne a giorno su palo è pari a mq.1,50. L'insegna può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta; non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile. In nessun caso l'insegna può aggettare sulla carreggiata e sugli spazi pubblici. E' consentita l'installazione di una sola insegna su palo per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività. Non è consentito l'abbinamento sullo stesso palo di altre insegne o altri mezzi pubblicitari.

AMBITO N.3 - Sono consentite le insegne a parete e a giorno. Per le insegne a parete valgono le medesime disposizioni previste per l'Ambito 2, inoltre le insegne frontali possono essere collocate anche al primo piano sede dell'attività, nei parapetti delle finestre, vetrate e balconi per tutta la loro lunghezza, e avranno l'altezza massima pari a 70 cm. Le insegne a giorno possono essere collocate su pali, pensiline e cancelli posti al piano terra del fabbricato in cui ha sede l'attività e sulle coperture di pertinenza dello stesso. Le insegne a giorno su palo, della superficie massima pari a mq. 2,50, lunghezza massima pari a due terzi del marciapiede, altezza minima da terra pari a m.4 se sporgenti verso la strada e a m.3 se sporgenti verso l'interno del marciapiede, saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.7, a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività, e possono essere collocate anche sul pubblico marciapiede avente una larghezza minima di m.2,60 misurata dal ciglio, purché l'asse del palo sia posto ad almeno 60 cm. dal ciglio del marciapiede o comunque in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti. E' consentita l'installazione di non più di pali portainsegne per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività. Le insegne a giorno sui cancelli e sulle pensiline sono collocate sulla sommità degli stessi e parallelamente ad essi, hanno una lunghezza massima limitata all'ampiezza del cancello o della pensilina ed un'altezza massima pari a cm.50. Le insegne a giorno poste sulle coperture sono consentite unicamente sulla copertura dell'ultimo piano del fabbricato interamente destinato a sede dell'attività pubblicizzata, sono collocate in rientranza rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza pari almeno ai due terzi della loro altezza, e hanno una superficie massima pari al 3% della facciata su cui prospettano. Nell'Ambito n°3 le insegne a giorno potranno essere luminose per luce propria o per luce indiretta; è consentito il messaggio variabile ma non la luce intermittente; la variabilità del messaggio non può essere inferiore a tre minuti se l'insegna è collocata in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. In nessun caso le insegne potranno aggettare sulla carreggiata.

AMBITO N. 4 – E' consentita l'installazione delle insegne nel rispetto di quanto prescritto in proposito dalle norme del Codice della strada. Non è consentito il messaggio variabile o la luce intermittente. E' consentita l'installazione di non più di due pali portainsegne per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività.

Nelle aree e fabbricati di pertinenza dei Centri Commerciali dovunque ubicati, il Comune di Trezzo sull'Adda può autorizzare l'installazione di insegne in base a progetti complessivi anche in deroga alle norme previste per le stesse nel presente articolo.

In ogni caso le insegne, dovunque ubicate, dovranno essere collocate nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) devono essere posizionate nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può comunque essere inferiore a 15 m.
- c) non devono generare confusione con la segnaletica stradale per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide, inoltre non possono essere rifrangenti né produrre abbagliamento.

Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle autorizzazioni che verranno rilasciate successivamente all'approvazione del Piano, pertanto sono fatte salve le tipologie già installate o per le quali è in corso l'istanza di autorizzazione.

Qualora il rispetto del presente articolo sia di ostacolo all'installazione di almeno un'insegna di esercizio nella sede o nelle pertinenze dell'attività, e che tale impedimento risulti efficacemente dimostrato, il Comune di Trezzo sull'Adda potrà derogare dalle prescrizioni tecniche ivi contenute, fermo restando il rispetto delle tipologie e delle caratteristiche prescritte dalle presenti norme in ciascun ambito ed il rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente.

In ambiti vincolati le tipologie autorizzabili saranno preventivamente definite dal competente ufficio comunale con l'ausilio di esperti ambientali.

ART. 14

Preinsegna

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e

bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno e finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. da essa. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00x0,20 e superiori di m.1,50x0,30, e non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta.

Il supporto recante preinsegne è costituito da una struttura metallica continua sorretta da due pali, su cui potranno trovare collocazione non più di otto preinsegne per ciascuna faccia; sarà adeguatamente protetto dalla corrosione e di colore giudicato armonico con l'ambiente circostante. Ciascun impianto sarà integralmente bifacciale; potrà essere monofacciale solo quando, per collocazione, non è consentibile la visibilità delle faccia posteriore. Su ciascun supporto le preinsegne saranno tutte delle stesse dimensioni e saranno realizzate con la stessa grafica. Il messaggio, corredato da freccia di direzione, dovrà essere essenziale, vale a dire che dovrà riportare il nome dell'attività pubblicizzata, l'eventuale marchio o simbolo, e eventualmente la via in cui è ubicata la sede dell'attività. Lo sfondo di ciascuna freccia di orientamento sarà di colore celeste per le indicazioni di sedi di attività turistiche, ricettive, commerciali e di servizio nel settore terziario; sarà di colore bianco per le indicazioni di sedi di attività artigianali, sarà di colore grigio chiaro per le indicazioni di sedi di attività industriali e di servizio nel settore secondario. Sullo stesso impianto, la medesima attività può essere pubblicizzata una sola volta.

Sulla medesima viabilità, dall'inizio alla fine, i supporti saranno tutti dello stesso formato, della stessa tipologia e dello stesso colore, comunque diverso dalla segnaletica stradale e di indicazione. Gli impianti per l'installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non dovranno interferire con la restante segnaletica. L'altezza minima del bordo inferiore del supporto sarà pari a m. 1,00 dal piano di posa. Il supporto sarà installato parallelamente al senso di marcia dei veicoli, alla distanza minima di cm. 0,30 dal ciglio del marciapiede, o alla distanza minima di m. 2,00 dalla carreggiata in caso di assenza del marciapiede.

L'installazione delle preinsegne all'interno del centro abitato è autorizzabile da parte del Comune unicamente nelle aree individuate nell'Elaborato <E> allegato al presente Piano.

Fuori dai centri abitati, l'installazione delle preinsegne sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal Codice della strada, con particolare riferimento all'art.51, comma 13, del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni. All'interno dei centri abitati, è

consentita l'installazione delle preinsegne in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il posizionamento delle preinsegne dovrà comunque essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) dovranno essere rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) dovranno essere collocate preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti, ove consentito;
- c) non dovranno essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento.
- d) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
- e) non devono generare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide, non possono essere rifrangenti né produrre abbagliamento.

AMBITO N.1 non è consentita l'installazione di preinsegne.

AMBITO N.2 - è consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale delle attività ubicate negli Ambiti 1 e 2, purché ricadenti all'interno del raggio di 5 km. dall'impianto.

AMBITI N.3 E 4 - è consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale delle attività dovunque ubicate, purché ricadenti all'interno del raggio di 5 km. dall'impianto.

L'installazione e gestione delle preinsegne potrà essere affidata in concessione in uno o più lotti dal Comune di Trezzo sull'Adda ai soggetti di cui al terzo comma dell'art. 3 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni previa apposita gara. La concessione avrà una durata non superiore ai nove anni, al termine della quale gli impianti installati diventeranno di proprietà del Comune. Le spese di manutenzione e pulizia delle preinsegne sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

Prima di procedere all'installazione, la ditta concessionaria del lotto dovrà presentare un progetto complessivo all'Ufficio competente del Comune di Trezzo sull'Adda, il quale valuterà il progetto, curerà l'istruttoria e rilascerà l'autorizzazione in conformità al precedente art. 3.

Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza.

ART. 15

Cartello pubblicitario

Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Su ciascun impianto può essere esposto un solo cartello pubblicitario, per mezzo del quale potrà essere pubblicizzata una sola attività. L'impianto è utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse; può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta.

Il bordo inferiore del cartello pubblicitario dovrà avere in ogni suo punto un'altezza non inferiore a m.2,20. Al fine di non ingenerare confusione, è vietata l'installazione dei cartelli pubblicitari che per tipologia e caratteristiche siano assimilabili alle paline fermata bus.

L'installazione dei cartelli può essere autorizzata nel rispetto di quanto stabilito per ciascun ambito:

AMBITO N. 1 – Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari.

AMBITO N. 2 – Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nelle aree sottoposte a vincolo di tutela, nei luoghi ed in prossimità dei manufatti di cui all'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni. Nelle altre zone all'interno dell'Ambito n°2 è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari mono o bifacciali unicamente su palo, unicamente lungo la viabilità pubblica munita di marciapiedi e in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti. I cartelli potranno essere del tipo mono o bifacciale e conformi alla tipologia riportata nell'appendice al presente regolamento; potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta; è vietata in ogni caso la luce intermittente. All'interno dell'Ambito n°2 è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari per una superficie massima complessiva di 8 mq. ogni 100 metri di fronte stradale; essi dovranno essere posti a distanza regolare l'uno dall'altro tale da non ostacolare la visibilità dei mezzi pubblicitari già installati in prossimità.

AMBITO N. 3 - E' consentita l'installazione di Cartelli Pubblicitari lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 del presente Regolamento e nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona. I cartelli potranno essere del tipo mono o bifacciale su palo e conformi alla tipologia riportata nell'appendice al presente regolamento; potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta. E' vietata in ogni caso la luce intermittente ma

è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a tre minuti. All'interno dell'Ambito n°3 è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari per una superficie massima complessiva di 20 mq. ogni 100 metri di fronte stradale; essi dovranno essere posti a distanza regolare l'uno dall'altro, tale da non ostacolare la visibilità dei mezzi pubblicitari già installati in prossimità. Nell'Ambito n°3 è consentita inoltre l'installazione dei cartelli lungo i muri ciechi, anche in deroga alla superficie massima di cui al presente articolo, purché secondo un progetto autorizzato dall'ufficio competente per il rilascio e la cui superficie non superi il 10% della superficie della parete cieca, salvo il nulla osta dell'organo di tutela, e non in contrasto con la normativa vigente. Tali cartelli non potranno essere luminosi per luce propria; è vietata in ogni caso la luce intermittente ed il messaggio variabile.

AMBITO N. 4 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto di quanto prescritto in materia dalle norme del Codice della strada; non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.

Non è autorizzabile l'installazione dei cartelli pubblicitari nelle aree destinate ad essere assegnate in concessione per l'installazione delle preinsegne e/o di altre tipologie di impianti pubblicitari.

All'interno delle aree di parcheggio di proprietà comunale poste fuori dalla carreggiata possono essere installati cartelli pubblicitari per una superficie massima pari all'8% dell'area di parcheggio. Tali aree saranno affidate in concessione in uno o più lotti per l'installazione dei cartelli pubblicitari, secondo le modalità che saranno stabilite dal Comune di Trezzo sull'Adda. La concessione avrà una durata non superiore ai nove anni. Le spese di manutenzione e pulizia dei cartelli pubblicitari sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Nelle aree di cui al presente comma non sono consentiti mezzi pubblicitari diversi dai cartelli di cui al presente articolo, la cui installazione è di esclusiva competenza della ditta aggiudicataria del lotto, oltre agli eventuali impianti per le pubbliche affissioni o le affissioni dirette previsti dal Piano generale degli impianti pubblicitari eventualmente affidati ad altri soggetti.

In aggiunta a quanto stabilito nei precedenti commi, è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari aventi unicamente lo scopo di indirizzare alla zona artigianale e alla zona industriale e riassuntivi delle attività ubicate in tali zone. Tali cartelli saranno autorizzabili nel rispetto dei commi precedenti. L'installazione e gestione di tali impianti potrà essere affidata in concessione in uno o più lotti dal Comune di Trezzo sull'Adda ai soggetti di cui al terzo comma dell'art. 3 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni previa apposita gara.

La concessione avrà una durata non superiore ai nove anni, al termine della quale gli impianti installati diventeranno di proprietà del Comune. Le spese di manutenzione e pulizia degli impianti sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Prima di procedere all'installazione, la ditta concessionaria del lotto dovrà presentare un progetto complessivo all'Ufficio competente del Comune di Trezzo sull'Adda, il quale valuterà il progetto, curerà l'istruttoria e rilascerà l'autorizzazione in conformità al precedente art. 3.

Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza.

ART. 16

Transenna parapetonale

La transenna parapetonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale; essa è posta lungo i bordi dei marciapiedi nei centri abitati e può essere installata unicamente in corrispondenza degli incroci, in prossimità degli attraversamenti pedonali e nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale. La collocazione della transenna parapetonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una larghezza non inferiore a m. 1,20 non considerando le dimensioni del cordolo di coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione del paletto. La superficie destinata alla pubblicità delle transenne parapetonali non potrà superare i 3 mq. per singolo impianto; essa non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta e non può recare messaggi affissi.

L'installazione e gestione delle transenne parapetonali potrà essere affidata in concessione in uno o più lotti dal Comune di Trezzo sull'Adda ai soggetti privati di cui al terzo comma dell'art. 3 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni previa apposita gara. La concessione avrà una durata non superiore ai nove anni, al termine della quale gli impianti installati diventeranno di proprietà del Comune. Le spese di manutenzione e pulizia delle transenne parapetonali sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Nel territorio comunale di Trezzo sull'Adda potranno essere installate transenne parapetonali per una superficie complessiva destinata alla pubblicità non superiore a 180 mq. Parte di questa superficie sarà resa disponibile gratuitamente a favore del Comune di Trezzo sull'Adda per fini istituzionali, qualora l'Amministrazione lo ritenesse utile, fino ad un massimo del 20% della superficie in atto, secondo le modalità che saranno precisate in sede di concessione.

Prima di procedere all'installazione, la ditta concessionaria del lotto dovrà presentare un progetto complessivo all'Ufficio competente del Comune di Trezzo sull'Adda, il quale valuterà il progetto, curerà l'istruttoria e rilascerà l'autorizzazione in conformità al precedente art. 3.

All'interno dell'Ambito n°1, se l'Amministrazione lo ritenesse utile, potranno essere installate transenne parapetonali previa formazione di un lotto unico interessante l'intero ambito e distinto dagli altri lotti. Prima di procedere all'installazione, la ditta concessionaria del lotto dovrà presentare un progetto specifico e dettagliato all'Ufficio competente del Comune di Trezzo sull'Adda, il quale valuterà il progetto, curerà l'istruttoria e rilascerà l'autorizzazione in conformità al precedente art. 3.

Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza.

ART. 17

Paline e Pensiline fermata bus

E' consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici negli appositi spazi previsti nelle Paline e Pensiline regolarmente autorizzate.

Gli spazi pubblicitari nelle pensiline e paline fermata bus potranno essere affidati in concessione in uno o più lotti secondo le modalità che saranno stabilite dal Comune di Trezzo sull'Adda.

Le spese di manutenzione e pulizia delle paline e pensiline sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

ART.18

Altre forme di pubblicità permanente

In deroga a quanto previsto nel presente Capo II, sono consentite altre forme pubblicitarie promosse dalla Pubblica Amministrazione e facenti parte di un progetto complessivo finalizzato alla promozione dei servizi e turistica del territorio, e che potranno contenere spazi per la pubblicizzazione di eventuali sponsor; tale progetto complessivo dovrà essere rispettoso delle esigenze ambientali e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche delle aree e degli edifici circostanti.

Similmente a quanto previsto al precedente comma, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie promosse da Enti pubblici o da Soggetti che producono servizi per la collettività, da associazioni o altri enti senza scopo di lucro, da istituzioni politiche o sindacali, purché facenti parte di un progetto complessivo approvato dagli Uffici comunali preposti all'esame del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione, i quali valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche delle aree e degli edifici circostanti.

Allo scopo di informare la cittadinanza tramite la diffusione di notizie utili di carattere istituzionale, il Piano prevede l'installazione di quattro impianti di proprietà

comunale per la diffusione di scritte ed immagini in movimento mediante controllo elettronico o comunque programmato.

Capo 2° - Pubblicità temporanea

ART. 19

Mezzi pubblicitari provvisori

La pubblicità provvisoria viene esercitata prevalentemente per mezzo di striscioni, stendardi, cartelli temporanei, preinsegne provvisorie e teli pittorici monofacciali.

L'esercizio della Pubblicità Provvisoria viene autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione.

ART. 20

Striscione

Lo Striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità e mancante di superficie di appoggio. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 5,10 da terra ed unicamente nei punti riportati nell'Appendice al presente Regolamento

L'esposizione di striscioni è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro successive.

Lo striscione non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

ART. 21

Stendardo

Lo stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 3,00 dal marciapiede ed unicamente negli spazi e lungo la viabilità che saranno concordati con il Comune di Trezzo sull'Adda. L'esposizione di stendardi è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della

manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattrore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi, fatte salve motivate esigenze particolari.

AMBITO N.1 E N.2 - è consentito il posizionamento di standardi finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni culturali.

AMBITO N.3 - è consentita l'installazione di standardi finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di standardi

Lo standardo può essere luminoso per luce indiretta, in nessun caso può aggettare sulla carreggiata.

ART. 22

Cartello temporaneo

Il Cartello temporaneo è un manufatto bifacciale, realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, delle dimensioni massime di m.1,00 x 1,50 per ciascuna faccia, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti; esso potrà essere collocato nelle aree non pubbliche di pertinenza al fabbricato in cui ha sede l'attività a cui si riferiscono. Il cartello temporaneo non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria.

AMBITO N1 e N.2 - è consentito il posizionamento di cartelli temporanei finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni culturali.

AMBITI N.3 e N.4 - è consentita l'installazione di cartelli temporanei finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni commerciali.

ART. 23

Teli e pannelli pittorici monofacciali

E' autorizzabile l'esposizione di teli pittorici monofacciali a protezione di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili, previo progetto approvato dal Comune di Trezzo sull'Adda il quale valuterà anche il contenuto del messaggio in relazione

al contesto urbano in cui è inserito. Il telo pittorico monofacciale può essere luminoso per luce indiretta; non è consentito il messaggio variabile.

ART. 24

Altre forme di pubblicità temporanea

In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con il Comune di Trezzo sull'Adda, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattrore successive.

TITOLO III - PIANO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 25

Campo di Attuazione

Le Pubbliche Affissioni possono effettuarsi esclusivamente all'interno del centro abitato di Trezzo sull'Adda e nei modi previsti nel presente Piano in relazione alla quantità, all'ubicazione, alla destinazione ed alla tipologia dell'impianto.

E' vietata l'affissione su muri e su altri supporti di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nel presente Piano.

ART. 26

Prescrizioni ubicative

All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed in virtù della deroga prevista all'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, le posizioni degli impianti affissionistici sono quelle indicate nell'Appendice e negli allegati B e C al Piano. Sono consentite limitate traslazioni dovute alle effettive esigenze di posa in

opera. Dette posizioni sono da considerarsi modificabili unicamente dietro determina motivata del dirigente responsabile. Le posizioni degli impianti affissionistici previsti nel Piano e riportate nell' Appendice e negli allegati B e C, sono state determinate nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) la localizzazione dell'impianto è stata prescelta nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) gli impianti sono previsti preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) si è verificato che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento
- d) si è voluto evitare che fronteggino vedute, vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati.

L'installazione degli impianti affissionistici visibili da strade statali, regionali o provinciali, dovrà avvenire previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

Gli impianti affissionistici non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi; lungo la medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei e deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm. dagli angoli dei fabbricati.

ART. 27

Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, non è consentita l'installazione degli impianti affissionistici in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

ART. 28

Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche

L'impianto per le Pubbliche Affissioni è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare. La struttura portante è una struttura continua in profilati di metallo di colore antracite. L'impianto può essere luminoso solo per luce indiretta.

Ciascun impianto destinato alle pubbliche affissioni è dotato di una cimasa recante la scritta “COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI” nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Piano.

Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati, conformemente a quanto rappresentato nell’appendice:

SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; sono ammessi i formati 140x200, 200x140.

SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE, sono ammessi i formati 140x200, 200x140.

Gli impianti affissionistici saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici per cui è vietato l’uso del legno non trattato e del cartone, i sostegni ed i supporti dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione, la struttura di sostegno sarà opportunamente verniciata di colore antracite, il pannello riportante il messaggio pubblicitario su fogli del formato cm.70x100 o multipli sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti; il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto; i plinti di ancoraggio delle strutture saranno realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse; dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d’arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto.

ART.29

Servizio affissionistico del Comune

Dal censimento degli Impianti in atto al 30/04/2006 risultano n°76 Impianti Affissionistici di proprietà comunale per complessivi 285,60 mq pari a 408 fogli 70x100.

Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si conforma il presente Piano, il programma delle pubbliche affissioni prevede l’integrazione degli Impianti affissionistici esistenti attraverso la localizzazione di n°51 nuovi impianti per le pubbliche affissioni pari a mq. 212,80 (304 fogli del formato 70x100), per un totale di n°127 impianti per le pubbliche affissioni per complessivi mq. 498,40 (712 fogli del formato 70x100).

ART.30

Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità; attribuzione delle superfici

Ai fini del programma delle pubbliche affissioni di cui all'articolo precedente, la destinazione finalit  di ciascun impianto previsto dal Piano   stata predeterminata in ragione della localizzazione indicata nell'Appendice e nel rispetto dei rapporti percentuali fissati nel Regolamento comunale per la disciplina della pubblicit  e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicit  e del diritto sulle pubbliche affissioni. Dette superfici sono attribuite secondo le seguenti modalit :

SUPERFICI A FINALITA' ISTITUZIONALE, NECROLOGICA E SOCIALE: n 65 impianti per mq. 249,20 (356 fogli del formato 70x100), nei quali troveranno collocazione i messaggi di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica.

SUPERFICI A FINALITA' COMMERCIALE: n 62 impianti per mq. 249,20 (356 fogli del formato 70x100), nei quali troveranno collocazione i messaggi di carattere commerciale.

L'ubicazione degli impianti, la consistenza delle superfici e la ripartizione degli spazi di cui al presente articolo pu  essere rideterminata entro il 31 ottobre di ogni anno.

ART.31

Effettuazione delle affissioni dirette

Le Affissioni dirette possono essere effettuate unicamente nel rispetto di quanto previsto in merito nel presente Piano, con particolare riferimento al presente articolo.

La superficie complessiva da affidare ai soggetti privati per l'effettuazione delle Affissioni dirette   costituita da 7 impianti appositamente individuati nel presente Piano per mq.39,20 pari a 56 fogli del formato 70x100. L'ubicazione dell'impianto e la tipologia   quella indicata nell'Appendice al presente Elaborato <A>.

L'installazione e gestione dell'impianto per l'effettuazione delle Affissioni dirette sar  affidata dal Comune di Trezzo sull'Adda ai soggetti privati di cui al terzo comma dell'art.3 del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni previa apposita gara.

Tutti gli impianti eventualmente adibiti all'effettuazione delle Affissioni dirette esistenti alla data di entrata in vigore del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, dovranno adeguarsi al presente articolo secondo le modalit  previste al successivo art.33.

Soltanto sugli impianti regolarmente autorizzati per le affissioni dirette pu  essere effettuata la variazione dei messaggi pubblicitari, senza ulteriore specifica autorizzazione.

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 32

Supporti Provvisori

In aggiunta alle superfici previste per le pubbliche affissioni, il Servizio affissionistico del Comune può utilizzare quali supporti provvisori i ponteggi e le recinzioni temporanee installate sul suolo comunale.

ART. 33

Adeguamento alla normativa

I titolari dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione (ad esclusione degli impianti sui quali vengono esercitate le affissioni dirette di carattere commerciale), la cui installazione e localizzazione risulti conforme e compatibile con il presente Regolamento di attuazione, potranno chiedere apposita autorizzazione nei modi previsti al Capo I entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano, previo pagamento delle sanzioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

I titolari dei mezzi pubblicitari esistenti sulla base di autorizzazione rilasciata dal Comune di Trezzo sull'Adda, utilizzati conformemente all'autorizzazione comunale ma non più rispondenti alla normativa vigente ed alle nuove prescrizioni del presente Regolamento di attuazione, dovranno adeguarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano. Allo scopo il titolare dovrà presentare a propria cura e spese, apposita istanza per mezzo della quale sono illustrate le modifiche necessarie alla localizzazione e/o al formato per renderlo conforme alla normativa vigente e al presente Regolamento. L'autorizzazione rilasciata a seguito dell'adeguamento di cui al presente comma avrà durata per ulteriori due anni.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano, tutti i titolari dei mezzi pubblicitari, qualora non abbiano già adempiuto, dovranno apporre sull'impianto l'apposita targhetta di cui all'art.4 del presente Regolamento, riportante gli estremi identificativi ed autorizzativi come prescritto dal Codice della strada.

In caso di inosservanza a quanto previsto dal presente articolo si procederà nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

ART. 34

Definizione di pubblicità abusiva

E' considerato abusivo l'impianto pubblicitario che, pur se munito di autorizzazione rilasciata dal Comune di Trezzo sull'Adda, risulti:

- a) difforme rispetto all'autorizzazione in almeno una delle seguenti fattispecie: tipologia, caratteristiche, messaggio esposto;
- b) fatiscente o in stato di abbandono, o il cui titolare non ottemperi alle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento di attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari;
- c) inutilizzato decorsi 90 giorni dall'installazione (ad eccezione per gli impianti affidati in concessione dal Comune di Trezzo sull'Adda);
- d) ubicato in posizione diversa da quella indicata nell'istanza di autorizzazione;
- e) privo della targhetta di cui all' art.55 del D.P.R.495/92;
- f) munito di autorizzazione scaduta.

E' inoltre considerato abusivo l'impianto pubblicitario che risulti privo dell'autorizzazione comunale.

E' considerata nulla l'autorizzazione rilasciata sulla base di documentazione risultata non veritiera ad un successivo controllo.

E' considerata decaduta l'autorizzazione il cui titolare non abbia provveduto all'installazione dell'impianto entro 60 giorni dal rilascio della stessa (ad eccezione per gli impianti affidati in concessione dal Comune di Trezzo sull'Adda).

ART. 35

Accertamento delle violazioni

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 33, il Comune di Trezzo sull'Adda procede all'accertamento delle esposizioni pubblicitarie abusive e/o difformi dalle disposizioni del Regolamento comunale per l'imposta sulla pubblicità e del Piano generale degli impianti pubblicitari. La Polizia Municipale, avvalendosi anche della collaborazione degli Uffici comunali interessati, redige apposito verbale di contestazione documentato con opportuna rilevazione fotografica.

L'Ufficio competente provvede immediatamente a contestare la violazione tanto a colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, quanto a colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità ai sensi di quanto previsto all'art.6 del D. Lgs. 507/93, irrogando contestualmente le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. L'irrogazione delle sanzioni non esclude il pagamento dell'imposta, del canone se dovuto, della tassa di occupazione del suolo pubblico, e delle relative sanzioni tributarie e interessi.

L'Ufficio competente, accertata l'installazione di impianti pubblicitari abusivi o comunque posizionati in difformità dell'autorizzazione rilasciata procederà secondo le disposizioni di legge ed i regolamentari vigenti in materia.

ART. 36

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di attuazione si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.

Il progettista del Piano

Dott. Arch. Giuseppe Agostini

Nota all'art. 30

La Legge finanziaria 2007 ha abrogato il comma 480, art. 1 della Legge 311/2004 (finanziaria 2005), che riservava il 10% degli spazi totali degli impianti affissionali di proprietà del Comune all'affissione gratuita di manifesti dei soggetti di cui all'art.20 del D.lgs .507/93 (comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, partiti, sindacali, di categoria, culturali, sportive, enti territoriali, Stato, spettacoli viaggianti, ecc.).